

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-60 del 09/01/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MISEROCCHI & C. S.A.S. DI MISEROCCHI CLAUDIO con sede legale in Comune di Cesena, Via G. Brodolini n. 225. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio e lavorazione di legnami, compensati e truciolati sito nel Comune di Cesena, Via G. Brodolini n. 225
Proposta	n. PDET-AMB-2023-63 del 09/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno nove GENNAIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MISEROCCHI & C. S.A.S. DI MISEROCCHI CLAUDIO con sede legale in Comune di Cesena, Via G. Brodolini n. 225. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio e lavorazione di legnami, compensati e truciolati sito nel Comune di Cesena, Via G. Brodolini n. 225

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Auto-rizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"*;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- Determina Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 13/07/2022, acquisita al Prot. Unione 24984 e da Arpae al PG/2022/118571 del 18/07/2022, da **MISEROCCHI & C. S.A.S. DI MISEROCCHI CLAUDIO** nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Cesena Via G. Brodolini n. 225, per il rilascio dell'Autorizzazione

Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio e lavorazione di legnami, compensati e truciolati sito nel Comune di Cesena, Via G. Brodolini n. 225, comprensiva di:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06);
- Valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Dato atto che la Ditta era autorizzata alle emissioni in atmosfera mediante adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per la seguente attività di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.:

- 5. *“Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg (esclusa la verniciatura)”*, presentata alla Provincia di Forlì-Cesena in data 22/09/2010, acquisita al Prot. Prov.le 94523 del 22/09/2010, relativamente al punto di emissione E1 derivante dal taglio e lavorazione legname.

Considerato che, con l'istanza di A.U.A. in oggetto, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la Ditta richiede di aumentare il quantitativo di legname in lavorazione giornaliero e di conseguenza annuale: in particolare si richiede di aumentare l'utilizzo massimo giornaliero di legname da 1.700 kg a 9.800 kg e di conseguenza l'utilizzo massimo annuale da 425.000 kg a 2.450.000 kg;

Dato atto che, trattandosi di prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., quindi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Unione 28743 16/08/2022 acquisita al PG/2022/135517, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Atteso che con la medesima nota è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e sono state richieste integrazioni;

Dato atto che, a seguito di concessione di proroga, in data 12/10/2022, la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 35994 e da Arpae al PG/2022/170922;

Considerato che, relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 107657 del 29/07/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/126988, il Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 19/AUA/2022, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata maggio 2022 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta purché siano rispettate le condizioni di base (sorgenti sonore, orari di lavoro, ecc.) considerate nella suddetta relazione acustica.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 09/01/2023, ove viene anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **MISEROCCHI & C. S.A.S. DI MISEROCCHI CLAUDIO**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza, ad Arpa, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituirà il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di messa in esercizio dell'emissione E1 da comunicare ai sensi del punto 2. del paragrafo D. dell'Allegato A del presente provvedimento:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, per l'attività di cui al punto 5. *"Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg (esclusa la verniciatura)"* dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi, presentata a Provincia di Forlì-Cesena in data 22/09/2010, acquisita al protocollo 94523 del 22/09/2010;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **MISEROCCHI & C. S.A.S. DI MISEROCCHI CLAUDIO** (C.F./P.IVA 00162110407) nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena Via G. Brodolini n. 225, **per lo stabilimento di commercio e lavorazione di legnami, compensati e truciolati sito nel Comune di Cesena, Via G. Brodolini n. 225.**
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: ***siano rispettate le condizione di base (sorgenti sonore, orari di lavoro, ecc.) considerate nella relazione acustica datata maggio 2022.***
3. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa a decorrere dalla data di messa in esercizio dell'emissione E1, da comunicare ai sensi del punto 2. del paragrafo D. dell'Allegato A del presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta era autorizzata alle emissioni in atmosfera mediante adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per la seguente attività di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.:

5. *“Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg (esclusa la verniciatura)”*, presentata alla Provincia di Forlì-Cesena in data 22/09/2010, acquisita al protocollo 94523 del 22/09/2010, relativamente al punto di emissione E1 derivante dal taglio e lavorazione legname.

Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta ha richiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, con il progetto di aumentare il quantitativo di legname in lavorazione giornaliero e di conseguenza annuale: in particolare ha richiesto di aumentare l'utilizzo massimo giornaliero di legname da 1.700 kg a 9.800 kg e di conseguenza l'utilizzo massimo annuale da 425.000 kg a 2.450.000 kg, in modifica rispetto alla situazione precedentemente autorizzata ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Trattandosi di prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, quindi come nuovo stabilimento, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota PGN 28743 16/08/2022 acquisita al protocollo PG/2022/135517 del 16/08/2022, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2022/190530 del 18/11/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale – Distretto di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2022/208890 del 21/12/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Cesena di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota prot. n. 181600 del 22/12/2022, acquisita al prot. di Arpa PG/2022/213261 del 29/12/2022 il Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue:

“Vista la documentazione allegata alla richiesta da cui si evince che l'istanza di AUA è riferita ad un aumento del volume del prodotto lavorato dalla ditta;

Dato atto che:

- l'edificio è in possesso del Certificato di agibilità n.23 del 23/4/2018

- l'insediamento è ricompreso in area produttiva nello strumento urbanistico vigente e nel PUG adottato in data 7/4/2022 dal Consiglio Comunale – secondo il combinato disposto di cui agli artt. 27 e 45 della L.R. 24 del 21.12.2017

- non sono previste opere edilizie

tutto ciò premesso per quanto di competenza si esprime parere favorevole di conformità edilizia ed urbanistica”.

Con nota PG/2022/213962 del 30/12/2022 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate (con correzione di eventuali refusi):

“...omissis

EMISSIONE E1 LAVORAZIONE LEGNO - Al punto di emissione E1 sono convogliate le lavorazioni di taglio a misura mediante pantografo, sezionatrici, multi lama e toupie e la rifinitura mediante bordatrice, calibratrice, troncatrice e scorniciatrice. Esse producono polveri che vengono aspirate e convogliate esternamente.

L'attività sopra descritta è compresa nel punto 4.3.1 Criteri CRIAER “Lavorazioni meccaniche in genere: tranciatrice, macinazione, troncatrice, spianatura, taglio, squadratura, bordatura, profilatura, bedatura, ecc”, dove si fissa il valore limite per materiale particellare pari a 10 mg/Nmc.

Il punto 4.5 [“Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg (esclusa la verniciatura)"] della DGR 1769/2010 e smi fissa lo stesso limite delle polveri totali a 10 mg/Nmc.

Si rileva che l'impianto di abbattimento proposto dall'azienda ha le caratteristiche indicate nell'Allegato 3 dei Criteri CRIAER.

Visionando la scheda tecnica di tale impianto è stata calcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.02 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

Nel punto di emissione E1 vengono convogliate anche le attività di incollaggio e finitura mediante bordatura.

Dalle schede di sicurezza si evidenzia che l'incollaggio nella bordatrice avviene con l'utilizzo adesivo JOWATHERM REAKTANT 607.40 - 41, solido a base poliuretanica contenente difenilmetano diisocianato) ed è convogliata all'emissione E1.

Gli isocianati sono compresi nella classe I punto 4 della tabella D dell'allegato 1 parte 1 [II] degli allegati alla parte V del DLgs 152/06.

La soglia di rilevanza prevista per l'applicazione del limite è pari a 25 g/h di isocianati con un limite di emissione 5 mg/Nmc.

Considerando un utilizzo di 500 kg/anno, in considerazione della velocità elevata di reticolazione di un adesivo di questa natura, si valuta che non venga raggiunta la soglia di rilevanza per l'applicazione del limite alle emissioni.

In relazione invece all'utilizzo della colla vinilica EMMEVIL RH-3/5 liquida, la ditta ha dichiarato verrà sostituita con il prodotto EXPRESS WSO 3D che non contiene formaldeide e che non vede una classificazione come sostanza/preparato pericoloso.

Pertanto si valuta non sostanziale il convogliamento in atmosfera degli effluenti della lavorazione che fa uso della colla EXPRESS WSO 3D, fermo restando ogni diversa valutazione da parte dei competenti uffici dell'AUSL in relazione alla salubrità degli ambienti di lavoro.

Il punto 4.14 [“Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g”] della DGR 1769/2010 e smi fissa lo stesso valore limite per COV (espressi come COT) pari a 50 mg/Nmc e le polveri a 10 mg/Nmc.

Pertanto si propongono i limiti sotto indicati e con le seguenti prescrizioni:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E1	
Portata massima	18000 Nmc/h
Altezza	9,60 m
Durata	8 h/giorno
Sezione	0,28 mq
Impianto di abbattimento	Filtro a maniche a tessuto
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
COV (espressi come COT)	50 mg/Nmc
Frequenza autocontrollo	annuale

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- *rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E1;*
- *effettuare la messa a regime emissione E1.*

IMPIANTO TERMICO C1 centrale termica

Caratteristiche - Potenza termica nominale 210 kW Combustibile (gas metano)

Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detto impianto non supera i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo”.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota prot. 2023/2320/P del 04/01/2023, acquisita al protocollo di Arpa PG/2023/1598 del 04/01/2023, ha trasmesso le proprie valutazioni sull'istanza di AUA, con anche le precisazioni di seguito evidenziate relativamente ad aspetti legati alla salute e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro:

“In relazione all'istanza di AUA indicata in oggetto, Vs prot 24984 del 13/07/2022 (acquisita da ARPAE con prot. PG/2022/118571 del 18/07/2022) valutata la documentazione agli atti e le integrazioni prodotte in data 18/10/2022 ns prot. 2022/0281338/A, si esprime per quanto di competenza parere favorevole con i limiti e le prescrizioni decise da Arpa e nel pieno rispetto del Dlgs 81/08 e s.m.i. riguardo le attività lavorative descritte.

In particolare si precisa che l'Azienda in oggetto deve rispettare quanto previsto nella Valutazione del rischio chimico redatta ai sensi del Dlgs 81/08 e s.m.i. e nello specifico deve seguire la gerarchia delle misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa e quindi captare gli inquinanti alla fonte privilegiando le misure collettive (impianti di aspirazione localizzata e solo secondariamente la ventilazione generale) rispetto a quelle individuali”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, a chiarimento delle considerazioni relative contenute nella relazione tecnica PG/2022/213962 del 30/12/2022 del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ha ritenuto necessario precisare per quanto riguarda l'utilizzo di colle che l'applicazione della colla vinilica avviene mediante una pressa che non è non ricompresa tra i macchinari aspirati e convogliati nell'emissione E1 e che solo l'utilizzo della colla poliuretanica JOWATHERM REAKTANT 607.40 - 41 avviene in una macchina, la bordatrice, aspirata e convogliata in E1.

Il responsabile dell'endoprocedimento, oltre a quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di cui sopra, tenuto conto che la emissione E1 è dotata di un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha ritenuto opportuno proporre l'inserimento nell'autorizzazione di quanto segue:

- *"L'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla emissione E1 deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 7".*

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Servizio Territoriale – Distretto di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 13/07/2022 - P.G.N. 24984, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE C1 - Centrale termica (210 kW, a metano)

relativa ad impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. La **emissione convogliata in atmosfera** derivanti dall'attività di commercio e lavorazione di legnami, compensati e truciolati, è **autorizzata**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – LAVORAZIONE LEGNO (PANTOGRAFO, SEZIONATRICI, TOUPIE, MULTILAMA, CALIBRATRICE, TRONCATRICE, BORDATRICE, SCORNICIATRICE)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	9,60	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

2. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Area Autorizzazioni e Concessioni Est di

Arpae ed al Servizio Territoriale – Distretto di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale (APA) Est di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

3. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
4. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E1**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ed al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale (APA) Est di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
5. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione E1** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
6. L'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla emissione E1 deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 7.
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) dell'impianto di abbattimento degli inquinanti installato **sulla emissione E1**, così come richiesto al precedente punto 6.
8. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione**, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi

discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

9. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica

con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
10. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619-1:2013

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.